



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Al Sig. Gabriele PITZANTI

Trasmessa via e-mail:

[periziefoniche@gmail.com](mailto:periziefoniche@gmail.com)

prot. 222657 del 3.11.2015

**Oggetto:** Attività di Perito ed Esperto.

Si fa riferimento alla richiesta di parere inoltrata dalla S.V. alla Segreteria del Ministro dello Sviluppo Economico a mezzo e-mail in data 23 ottobre u.s. e pervenuta per competenza alla scrivente Divisione il 28 ottobre successivo, concernente l'argomento in oggetto.

In particolare, in base a quanto emerge dal quesito in questione, si rileva che esso concernerebbe la richiesta, espressa alla S.V. da parte di un Tribunale, di una preventiva e propedeutica iscrizione al Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla competente Camera di commercio, per poter procedere alla successiva iscrizione della S.V. medesima nell'Albo dei CTU di detto Tribunale come esperto *tecnico del suono e trascrittore*.

Stante quanto sopra, nonché trattando in linea generale della questione, si fa presente preliminarmente che è lasciata alla totale autonomia dei Tribunali locali l'eventuale ricorso – quali CTU - a professionisti che siano preventivamente iscritti in Ordini o Collegi professionali, ovvero nei Ruoli dei Periti ed Esperti tenuti dalle Camere di commercio.

Fermo restando, naturalmente, che l'iscrizione nel Ruolo dei Periti ed Esperti di una Camera di Commercio non abilita in alcun modo a svolgere eventuali attività riservate per legge a professioni per le quali è prescritta l'iscrizione in Ordini o Collegi professionali, ove il perito in questione non possieda anche il titolo professionale prescritto.

Inoltre, è da far presente che non compete allo scrivente la valutazione delle esperienze professionali degli aspiranti all'iscrizione negli Albi dei CTU presso i Tribunali, come pure degli aspiranti all'iscrizione nei Ruoli camerale dei Periti ed Esperti, tenuto conto che il potere valutativo è di totale competenza dei medesimi Tribunali e delle Camere di commercio.

Si conferma, infine, che il Ruolo in questione non è costitutivo e che, quindi, l'iscrizione ad esso non abilita ad alcuna professione e non costituisce elemento indispensabile per l'esercizio della stessa, bensì attesta soltanto il riconoscimento di particolari capacità e conoscenze: di conseguenza il mancato accoglimento di una particolare richiesta di iscrizione non comporta all'aspirante Perito alcun impedimento o pregiudizio all'esercizio dell'attività che, si ribadisce, può comunque iniziare o continuare a svolgere autonomamente dove lo ritenga opportuno e sulla base dei titoli posseduti.



Tutto ciò lascia comunque impregiudicata la facoltà, per chi intende servirsi dell'attività peritale (siano essi privati cittadini, società od enti vari, organi dello Stato, ecc.), di esigere comunque l'iscrizione nel Ruolo in questione.

In particolare, per quanto riguarda i Tribunali locali, è evidente che è lasciata alla loro totale autonomia l'eventuale ricorso – quali CTU - a professionisti che siano preventivamente iscritti in Ordini o Collegi professionali, ovvero presso le Camere di commercio nei Ruoli dei Periti ed Esperti.

In quest'ultimo caso, poi, l'iscrizione ad un Ruolo peritale non implica necessariamente il possesso di determinati e specifici requisiti culturali e professionali (titoli di studio, specializzazioni, esperienze lavorative specifiche, ecc.), ma presuppone comunque che il competente organo camerale abbia valutato positivamente la professionalità raggiunta e documentata dall'aspirante Perito al fine di riconoscergli, in sostanza, quelle capacità, competenze e conoscenze che devono essere superiori rispetto ai non iscritti al Ruolo.

Da quanto fin qui rappresentato, nel far presente che non compete allo scrivente la valutazione delle esperienze professionali e dei *curricula* degli aspiranti all'iscrizione negli Albi dei CTU presso i Tribunali, come pure degli aspiranti all'iscrizione nei Ruoli camerale dei Periti ed Esperti in quanto, come sopra detto, il potere valutativo è di totale competenza dei medesimi Tribunali e delle Camere di commercio, emerge chiaro che in merito ad un'eventuale richiesta di iscrizione della S.V. ad un Ruolo peritale non può che essere data risposta unicamente da parte camerale, tenuto conto comunque che detta iscrizione può essere richiesta presso una qualsiasi Camera di commercio che abbia eventualmente previsto nel proprio Ruolo una categoria e sub-categoria confacente alle caratteristiche della professionalità posseduta dalla S.V. medesima.

RC

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)